

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3418

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Modifica all'articolo 2 della legge 30 luglio 1998, n. 281, in materia di riconoscimento di associazioni per la tutela del diritto alla sicurezza dei consumatori e degli utenti

*Presentata il 25 novembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le recenti tragiche vicende del terremoto del 31 ottobre 2002, che ha colpito le popolazioni soprattutto della regione Molise e della regione Puglia, impongono di allertare le più genuine forze della Nazione, per favorire la partecipazione più ampia possibile all'opera di ricostruzione e di prevenzione da tutti auspicata.

A tanto può senza dubbio contribuire l'allargamento della platea delle organizzazioni *non profit* degli utenti e dei consumatori per far confluire ogni sforzo possibile nell'alveo delle predette finalità. Di qui la presente proposta di legge costituita da un unico articolo, che prevede di estendere la disciplina di cui alla

legge 30 luglio 1998, n. 281, anche a quelle organizzazioni senza scopo di lucro che abbiano statutariamente previsto tra i loro scopi quello di assicurare il diritto dei consumatori alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica nonché alla salvaguardia del territorio e dell'ecosistema.

La proposta di modifica dell'articolo 2 della citata legge n. 281 del 1998 vuole, quindi, raggiungere tale ineludibile scopo e cioè la diretta ed integrativa partecipazione dei cittadini, mediante le loro associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, alla complessa attività di vigilanza e di prevenzione incombente sugli organi, statali e periferici, a ciò deputati.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis* “associazioni dei consumatori e degli utenti finalizzate alla sicurezza”: le associazioni che oltre agli scopi statutari di cui alla lettera *b*), abbiano la finalità di garantire il diritto dei consumatori e degli utenti alla sicurezza e all'integrità fisica e psichica e alla salvaguardia del territorio e dell'ecosistema ».

2. Per le associazioni di cui alla lettera *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 luglio 1998, n. 281, introdotta dal comma 1 del presente articolo, i termini di cui alle lettere *a*) ed *e*) del comma 2 dell'articolo 5 della citata legge n. 281 del 1998 sono ridotti ad un anno, fermi gli altri requisiti previsti dal medesimo articolo 5.

